

FAQ

FAQ - DOMANDE FREQUENTI - Obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dei carburanti (aggiornamento 1 agosto 2018)

ACCREDITAMENTO, REGISTRAZIONE, ACCESSO E RECUPERO PASSWORD

1. Sono un nuovo gestore che deve registrarsi per la prima volta, come posso fare?

Il nuovo sistema, operativo da ottobre 2012, ha reso le procedure interamente digitali e sincrone e non richiede l'invio di comunicazioni cartacee o successive. È necessario soltanto essere dotati di uno strumento di identificazione elettronica.

Due sono le modalità alternative previste per accedere al sistema:

mediante una casella di posta elettronica certificata – PEC;

mediante una Carta Nazionale dei Servizi – CNS – oppure una Carta di identità elettronica – CIE.

La fase di **accreditamento** non può essere delegata e deve essere effettuata **esclusivamente dal titolare** o dal legale rappresentante dell'impresa, assicurando che l'attività economica risulti appropriatamente registrata ed aggiornata presso il Registro imprese della competente Camera di Commercio.

Una volta verificati tali requisiti, è sufficiente collegarsi al sito <https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch/>, e dal riquadro "Funzioni riservate ai gestori" cliccare su "Accreditamento" e procedere seguendo le istruzioni contenute nel Manuale utente (Manuale § Premessa) scaricabile dal sito.

Dopo l'accreditamento è possibile completare, sempre on-line, la configurazione di eventuali deleghe (Manuale § 4), effettuare la configurazione dell'area di servizio e dell'impianto (operazioni da svolgere solo la prima volta - Manuale § 5), nonché adempiere all'obbligo di comunicazione dei prezzi (Manuale § 6).

2. Sto effettuando l'accreditamento, ma all'inserimento del codice fiscale dell'impresa il sistema dà errore.

In caso di ditta individuale ricordarsi che il codice fiscale dell'impresa coincide con il codice fiscale personale del titolare (e non con la partita iva dell'impresa).

Per altri casi si suggerisce di inviare una richiesta di assistenza all'indirizzo osservaprezzi@mise.gov.it (da una casella e-mail ordinaria) precisando il proprio nome e cognome, il codice fiscale ed un recapito telefonico

3. Sto effettuando l'accreditamento tramite PEC: dopo aver inserito il codice fiscale

È possibile, talvolta, che si creino problemi di incompatibilità tra il link e il sistema di posta elettronica certificata del gestore. Si suggerisce, pertanto, di non cliccare direttamente sul link ricevuto ma di copiarlo ed incollarlo in una nuova finestra, seguendo poi le istruzioni previste.

personale e quello proprio dell'azienda rappresentata, ho ricevuto dal sistema il link nella mia casella PEC ma non riesco a proseguire nella procedura poiché il sistema mi segnala un errore. Cosa devo fare?

In alternativa cliccare sul link con il tasto destro del mouse e selezionare la voce "Aprire un'altra finestra"

Il gestore completa la procedura di accreditamento cliccando sul link ricevuto dal sistema nella propria casella PEC ed impostando a propria scelta una password di almeno otto caratteri alfanumerici.

4. Ho iniziato l'accredito, ma non mi arriva il link

Le suggeriamo di verificare le impostazioni di spam ed abilitare la visualizzazione html dei messaggi per una corretta visualizzazione del link inviato e di verificare e/o aggiornare l'indirizzo PEC depositato in CCIAA in quanto tutte le successive comunicazioni arriveranno sulla PEC ivi depositata.

5. Quali sono le credenziali per accedere al sistema (ovvero per effettuare il Login)?

Le credenziali da inserire nella pagina del Login sono: il codice fiscale personale dell'utente (*User name* o nome utente) e la password che viene scelta dall'utente e impostata a conclusione della registrazione al portale. La password può essere scelta a piacimento rispettando alcuni minimi requisiti di sicurezza (almeno otto caratteri di cui almeno una lettera ed almeno un numero).

6. Come faccio se non ricordo la password?

Negli accessi successivi al primo (tramite LOGIN), qualora non si ricordasse la password, sarà possibile recuperarla cliccando su RECUPERA PASSWORD. In questo modo le verrà inviata una PEC che le consentirà, una volta cliccato sul link ivi evidenziato, di raggiungere la pagina di login; in un momento immediatamente successivo le arriverà una seconda PEC contenente la password vera e propria da inserire nell'apposito campo. Questa password potrà essere modificata a proprio piacimento nella sezione profilo utente (vedi Manuale § paragrafo 3 "Modifica profilo")

In ogni caso sarà opportuno abilitare la funzionalità di visualizzazione HTML del suo client di posta in modo da rendere immediatamente fruibili i link ipertestuali contenuti nelle comunicazioni PEC.

7. Nella fase di accreditamento è stato inserito un indirizzo PEC non più valido, come faccio a proseguire?

Per ricevere il messaggio con il link per il completamento dell'accredito al nuovo indirizzo PEC valido è sufficiente inviare un messaggio (preferibilmente da un indirizzo e-mail ordinario) all'indirizzo osservaprezzi@mise.gov.it specificando codice fiscale dell'utente e nuovo indirizzo PEC corretto.

8. Devo effettuare la comunicazione dei prezzi, ma incontro difficoltà, cosa devo fare?

In caso di difficoltà nel collegamento è consigliabile innanzi tutto verificare la connessione ad internet del proprio dispositivo (computer, tablet ecc.). In taluni casi i problemi potrebbero derivare dal browser utilizzato per la navigazione su internet. Si consiglia quindi di provare con un diverso browser (Internet Explorer, Mozilla, Chrome ecc.)

Qualora il problema sia imputabile al sito, si suggerisce in primo luogo di ritentare l'accesso in un secondo momento e in orari diversi per ovviare a momentanei congestionamenti degli accessi ovvero a momentanei malfunzionamenti del Registro Imprese, con il quale il sistema dialoga per autenticare gli accessi.

In ogni caso non sono previste attualmente modalità alternative di trasmissione dei prezzi che può avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo raggiungibile all'indirizzo <https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch>.

Ad ogni modo qualora il sistema manifestasse problemi perduranti, tali da impedirne la continuità operativa, sarà cura del Ministero informare di eventuali sospensioni temporanee degli obblighi di comunicazione.

9. Come verifico di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione dei prezzi?

Al termine dell'inserimento dei prezzi, viene visualizzata una schermata di riepilogo dei prezzi inseriti che può essere ricontrollata anche per individuare involontari errori di digitazione. Si suggerisce, in particolare, di controllare la correttezza della corrispondenza tra prezzo e tipologia di carburante, nonché l'esattezza dei prezzi relativi alle diverse modalità di erogazione.

A conclusione dell'inserimento dei prezzi il sistema elabora automaticamente una ricevuta in formato pdf che viene conservata nell'apposita sezione Ricevute (Manuale § 7) per almeno 120 giorni.

Si ricorda, peraltro, che i prezzi comunicati, non quelli programmati, ma quelli in corso di validità, vengono pubblicati per la ricerca da parte dei consumatori. Il gestore, dell'impianto, pertanto, ha un'ulteriore possibilità di verificare la corrispondenza tra i prezzi comunicati e i prezzi pubblicati relativi alla propria Area di servizio, accedendo al sistema come un normale utente nell'area "Ricerca Impianti".

10. Il sistema serve solo per la comunicazione dei prezzi?

Da un punto di vista amministrativo, il sistema è stato strutturato per ricevere e pubblicare i prezzi dei carburanti. Accanto alle funzioni di base sono state previste, però, anche funzionalità accessorie per completare la descrizione delle aree di servizio e fornire in questo modo ai consumatori utili informazioni circa i servizi aggiuntivi presenti nelle aree di servizio (es. servizi igienici, aree attrezzate ecc.), nonché l'esatto posizionamento geografico delle stesse. Tali ulteriori notizie vengono visualizzate nell'area "Ricerca Impianti" tramite corrispondenti icone e tramite collocazione sulla mappa geografica, per quanto riguarda la geolocalizzazione, purché il gestore abbia inserito tali informazioni (Manuale § 5.2.2).

11. E' possibile delegare qualcuno per la comunicazione dei prezzi? Sono richiesti particolari requisiti al soggetto delegato? Inoltre, se mi avvalgo di una delega di chi è la responsabilità della comunicazione?

In generale è possibile designare un soggetto delegato alla configurazione dell'impianto e alla comunicazione dei prezzi. La delega viene effettuata abilitando, tramite il sistema, un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa, senza necessità di ulteriori comunicazioni al Ministero (Manuale § 4).

Inoltre, attualmente per le sole aree di servizio sulle tratte autostradali è possibile delegare il concessionario autostradale. Anche in questo caso, la procedura si avvale unicamente del sistema senza necessità di ulteriori comunicazioni (Manuale § 5.2.4 Casi particolari)

Il Ministero non fornisce alcuna indicazione circa i requisiti dei soggetti delegati poiché si tratta di un rapporto fiduciario direttamente intrattenuto tra il gestore e il soggetto al quale egli voglia conferire la delega, sia essa "per i dati azienda" o la solo per la "comunicazione dei prezzi".

La norma individua nel gestore dell'impianto, il destinatario dell'obbligo di comunicare i prezzi di vendita praticati al pubblico dei carburanti erogati presso il proprio distributore e, conseguentemente l'unico responsabile della fissazione finale di tali prezzi, anche nel caso di trasmissione degli stessi mediante delega a terzi(Manuale § 4), o attraverso piattaforma informatica in convenzione con terzi.

Caso diverso è quello dell'avvalimento di una convenzione per la trasmissione dei prezzi. Per maggiori informazioni vedi la domanda 17.

12. L'obbligo di comunicazione dei prezzi vige anche per i carburanti c.d. speciali?

Premesso che ai fini della completa informazione a beneficio dei consumatori la comunicazione dei prezzi dei prodotti con additivi è comunque raccomandata, si può considerare che l'obbligo di comunicazione dei prezzi per ogni tipologia di carburante sia assolto laddove sia comunicato almeno il prezzo del carburante di base per ciascuna tipologia.

13. Qualora il prezzo sia rimasto invariato rispetto alla comunicazione precedente, alla scadenza dell'ottavo giorno occorre trasmettere ugualmente lo stesso prezzo? Entro quale fascia oraria devono essere inoltrate le variazioni successive alla prima comunicazione?

La cadenza settimanale deve essere rispettata anche in caso di non variazione dei prezzi. Per ragioni di semplificazione, da un punto di vista strettamente operativo, il sistema mostra di default gli ultimi prezzi comunicati, per cui il gestore non deve materialmente re-inserirli, ma provvedere solo ad inviarli. Analogamente è possibile modificare di volta in volta solo i prezzi effettivamente variati. Si ricorda che con la conferma dei prezzi anche i consumatori disporranno dell'informazione aggiornata, reputandola quindi attendibile.

Relativamente alla fascia oraria, si considera valida la comunicazione del prezzo effettuata entro le ore 24 dell'ottavo giorno.

14. Per quali modalità di vendita bisogna comunicare i prezzi?

Il DM 15 ottobre 2010 prevede che l'obbligo di comunicazione riguardi almeno una modalità di vendita che deve essere quella self service laddove il self sia presente in orario di apertura dell'impianto.

La priorità riconosciuta all'erogazione in modalità self impone l'obbligo di comunicazione con riguardo ai prezzi praticati con modalità di vendita self-service solo se tale modalità sia presente durante l'orario di apertura dell'impianto. Rimane ferma la possibilità di comunicare su base volontaria anche il prezzo del servito. Qualora, viceversa, l'impianto non disponga di attrezzature per l'erogazione self service durante l'orario di apertura l'obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito.

15. Gestisco un impianto che eroga carburanti solo per natanti e non accessibile ai veicoli stradali, sono tenuto a comunicare i prezzi?

Attualmente il sistema è configurato solo per accogliere le comunicazioni relative ai prezzi dei carburanti per autotrazione accessibili ai veicoli stradali. Pertanto se l'impianto può rifornire solo ed esclusivamente natanti non è tenuto a comunicare i prezzi.

16. Ho configurato l'area di servizio, ma non riesco ad accedere alla sezione Comunicazione prezzi e mi compare un triangolo giallo vicino alla provincia. Come procedo?

Il permanere del triangolo giallo indica che non è stato ancora configurato l'impianto ovvero non sono state indicate le caratteristiche relative alla tipologia di carburanti venduti, alla modalità di rifornimento presente ecc. Queste informazioni sono necessarie e preliminari all'inserimento dei prezzi. Per poter configurare l'impianto la procedura da seguire - che deve essere seguita solo la prima volta prima di comunicare i prezzi (e riutilizzata in caso di variazioni successive nell'impianto) - è indicata in dettaglio nel paragrafo 5.4.2 del Manuale operativo scaricabile dal sito.

17. Sono interessato ad aderire ad una Convenzione. Come devo procedere?

L'adesione ad una Convenzione per la trasmissione dei prezzi è volontaria e consente di avvalersi di piattaforme alternative per la mera trasmissione dei prezzi dal momento che la responsabilità della comunicazione rimane comunque in capo al gestore dell'impianto (cfr. punto 6 delle ISTRUZIONI per i gestori).

La scelta della Convenzione viene effettuata unicamente indicando nel sistema, al momento della configurazione dell'impianto (cfr. Manuale §5.4.2 _ casi particolari Convenzioni), la volontà di aderire ad una data Convenzione, ma è opportuno contattare il soggetto convenzionato prima di effettuare la scelta sul sito. A questo scopo nell'elenco "Altre Convenzioni" pubblicato sul sito (cioè quelle che non riguardano le Concessionarie autostradali) sono indicati alcuni riferimenti utili per prendere tali contatti.

18. Non sono più interessato ad avvalermi di una Convenzione

Per cambiare Convenzione, o rinunciare ad avvalersi di una Convenzione, è sufficiente, dopo aver comunicato tale volontà anche al soggetto convenzionato, accedere alla sezione Distributori del sito e selezionare il nuovo soggetto convenzionato ovvero "Nessuna convenzione". In

precedentemente utilizzata. Cosa posso fare?

quest'ultimo caso ci si deve ricordare di comunicare direttamente i prezzi tramite l'applicativo del Ministero per non incorrere in eventuali sanzioni.

CHIUSURA TEMPORANEA E CHIUSURA DEFINITIVA DELL'IMPIANTO

19. In caso di chiusura per ferie come devo comportarmi?

L'indicazione della sospensione di attività per ferie non è attualmente presente nel sistema.

Ad ogni modo, in considerazione della conoscenza da parte dei Comuni dei turni di ferie sarà sufficiente aver comunicato al Comune il turno di chiusura.

20. Ho dismesso la gestione di un impianto come faccio a cancellarmi dal sistema?

Anche per questa funzione la procedura viene svolta totalmente on-line senza necessità di ulteriori comunicazioni. Il sistema riceverà dalla Camera di Commercio eventuali variazioni nelle unità locali dell'impresa.

Peraltro, qualora la gestione di un'area di servizio sia stata ceduta è raccomandato eliminare tale area dalla sezione ANAGRAFICA del gestore, al fine di evitare duplicazioni degli impianti. Per eliminare l'area di servizio accedere alla Sezione Distributori / Gestione Aree di servizio e impianti e procedendo alla cancellazione con l'opzione "Elimina" in corrispondenza dell'Area di servizio (cfr. Manuale § 5.5).

ULTERIORE ASSISTENZA, MANUTENZIONE DEL SISTEMA

21. Pur avendo letto il Manuale, le istruzioni e le FAQ ho bisogno di assistenza. A chi mi posso rivolgere?

Per qualsiasi richiesta di informazione, chiarimento o di assistenza tecnica relativamente alle procedure di accreditamento e di comunicazione dei prezzi al sito dell'Osservatorio carburanti, gli utenti possono inviare una e-mail (preferibilmente da un indirizzo di posta ordinaria) all'indirizzo osservaprezzi@mise.gov.it.

Al fine di rendere più celere l'assistenza si consiglia di indicare sempre nelle richieste il nome e cognome e il codice fiscale del legale rappresentante dell'impresa, una descrizione del problema e un recapito telefonico.

22. Dovrei aggiornare i prezzi, ma il sito non funziona per manutenzione, cosa devo aspettarmi?

In alcuni casi, il Ministero deve effettuare interventi di manutenzione del sistema Carburanti o più in generale dei suoi *server* per garantirne o migliorarne il funzionamento. In questi casi vengono registrati i giorni e gli orari di non funzionamento del sistema, pertanto una eventuale comunicazione tardiva dei prezzi è giustificata e non sanzionabile, purché la medesima comunicazione sia effettuata sollecitamente al termine del fermo.

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

23. In caso di omessa comunicazione dei

L'art. 51 c. 3 della L.99/2009 che prevede l'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti indica che in caso di omessa comunicazione o

**prezzi a cosa vado
incontro?**

comunicazione di un prezzo inferiore a quello praticato si applicano le sanzioni di cui all'art. 22 c. 3 del d.lgs. 114/98 con le modalità ivi stabilite.

In generale quest'ultima norma prevede che la competenza sanzionatoria è in capo al Sindaco del Comune territorialmente competente e che le sanzioni ammontano ad un minimo di 516 euro fino ad un massimo di 3.098 euro (importi convertiti dalla iniziale previsione in lire).

In generale si applicano poi le norme sulle violazioni amministrative (L. 689/81).

**24. Come posso
dimostrare l'avvenuta
comunicazione dei
prezzi in caso di
accertamento da parte
degli organi preposti?**

Al momento della trasmissione dei prezzi attraverso l'area riservata del sito, il sistema genera una ricevuta della comunicazione in formato .pdf, disponibile on-line per almeno 120 giorni, che può essere mostrata o eventualmente stampata ed essere esibita agli organi accertatori.

In generale (ed in particolare per le trasmissioni massive dei prezzi) anche la parte del sito aperta per la libera consultazione degli impianti mostra la data dell'ultima comunicazione che è quella che risulta in fase di visualizzazione degli impianti ricercati "*Ultima comunicazione rilevata*" (per un esempio [clicca qui](#)).

Solo questa è la data da cui si può desumere se la comunicazione è avvenuta nel rispetto delle scadenze previste dal DM 15 ottobre 2010.

Tale data può essere diversa da quella di decorrenza del prezzo in vigore, nel caso in cui il prezzo sia stato confermato essendo rimasto invariato (ma la data di "ultima comunicazione" NON deve essere confusa con la data da cui il prezzo è "in vigore" e che, viceversa, compare nella scheda di dettaglio dell'impianto).